

## Il processo di mafia oggi

Licia D'amico

*Avvocata del Foro di Roma*

Vorrei esprimere la mia gratitudine per la testimonianza che ho ascoltato fino a questo momento, e che danno il conto di una esperienza che è stato un grande evento storico, e non soltanto un passaggio tecnico giuridico di assoluto significato, ma è stato anche una cerniera. La storia di questo Paese, processuale civile e sostanziale è cambiata.

C'è un prima e c'è un dopo il maxiprocesso, quella fase processuale ha cambiato la vita di tutti noi, di chi era già un cittadino adulto, un giurista ma anche di chi semplicemente si approssimava a vivere i propri tempi futuri.

Parlare di processo di mafia oggi pone prima di tutto un problema esegetico che deriva dal fatto che la definizione di mafia e di fenomeno mafioso è diventata più articolata, ma nello stesso tempo molto più sfuggente di quanto non fosse 30 anni fa.

L'angolo visuale dal quale cercherò di raccogliere alcuni fra moltissimi spunti che ci sono già stati offerti questa mattina è l'angolo visuale di un avvocato, cioè di un soggetto che occupa uno spazio processuale specifico. e la prima cosa che mi sento di dire è che il processo di mafia 30 anni fa, esattamente come oggi è un processo difficile, un processo difficile per i difensori, sia per i difensori degli imputati che delle parti civili ed è un processo difficile per giudici e pubblici ministeri. I risultati raggiunti talvolta danno conto di questa difficoltà.

L'esperienza del maxiprocesso serve, a mio parere, per comprendere oggi in che direzione sta andando il processo di mafia.

L'intervento per quanto mi riguarda si intitola il processo di mafia oggi è ed è un tema complesso perché pone immediatamente la domanda sul processo di mafia domani. In che direzione stiamo andando e quali

risultati ci atteniamo. Il primo elemento che mi sento di coglierne il raffronto con l'esperienza di 30 anni fa è quello della territorialità, imputati giudici testimoni collaboratori di giustizia, parti civili, insomma tutti i protagonisti del maxiprocesso erano siciliani, quasi tutti vivevano e lavoravano in Sicilia, i delitti erano stati in larga parte consumati in Sicilia, il territorio interessato era pressoché quello siciliano.

Il processo di mafia oggi parla molte lingue e molti idiomi. In un processo di mafia che si è concluso a Roma poche settimane fa e che faceva parte di un troncone minore di quello che è stato denominato processo per la mafia di Ostia, le conversazioni captate tra gli imputati erano in lingua sinti, che è un idioma poco diffuso, sicché ci voleva un interprete che fosse in grado di tradurre con la precisione indispensabile che ci vuole in questi i casi.

Esperienza di tutti noi è sapere come la traduzione errata di una parola cambia il significato di decine di ore di intercettazione. E quindi un interprete sinti viene nominato dal Tribunale. Il primo interprete, appena viene a conoscenza del tipo di incarico che gli è stato conferito, declina. Viene nominato un secondo e un terzo un quarto insomma una sequenza di interpreti che declinano tutti l'incarico, non appena avuta cognizione del contenuto. Si capisce subito che l'interprete sinti non si troverà.

La Presidente del collegio attiva il Presidente del Tribunale, il Presidente del Tribunale attiva il Ministro, i giornali parlano lungamente di questa faccenda, la Procura della Repubblica annuncia, nei confronti di questi interpreti declinanti, azioni penali per favoreggiamento, per condotte aggravate dall'articolo 7, insomma il problema non si risolve.

Meglio, nell'ottica di un interprete, correre il rischio di un processo per favoreggiamento che come tutti i processi, anche quello meglio istruito ha comunque un esito non predeterminabile, che avere invece la certezza di una risposta punitiva feroce da parte del clan che non vuole vedere trascritte le proprie intercettazioni.

Alla fine il materiale probatorio che era stato altrimenti raccolto in quel processo ha consentito di chiudere il processo di arrivare a una sentenza di condanna, di avere una pronuncia equa e rispondente al dato istruttorio in quel caso ci si è riusciti anche senza le intercettazioni telefoniche. E la prossima volta? cosa si fa?

probabilmente di fronte a queste situazioni, e cioè ad idiomi che si vanno diversificando e che entrano sempre più prepotentemente nel processo, è necessaria un'attrezzatura diversa; una soluzione che mi viene in mente ma che è una tra le molte potrebbe essere quella di prevedere un elenco di traduttori interni alla polizia giudiziaria, così come ci sono gli esperti informatici o gli esperti di analisi scientifiche. Questo almeno per quanto riguarda gli idiomi di più difficile traduzione, rischiamo altrimenti di trovarci per un'empasse tecnico di fronte a un nuovo processo di mafia che non riesce a camminare.

Il processo di mafia oggi non parla più siciliano, ma parla con tanti inflessioni.

Due giorni fa sono state depositate dal GUP di Bologna le motivazioni del troncone del processo Emilia che è stato trattato in abbreviato.

La lettura di quella sentenza è impressionante perché offre uno spaccato che va persino al di là di quello che era stato anticipato nella relazione del 2016 di cui ci ha parlato il Procuratore Roberti e nella quale si dava conto di una pesante infiltrazione del territorio sociale economico della Emilia-Romagna. Questa sentenza, che è per l'appunto solo un troncone perché il dibattimento si sta svolgendo a Reggio Emilia con le dimensioni anche lì di un maxiprocesso e vedremo che esito darà, questa sentenza, certo, dà conto di una infiltrazione capillare ma non solo nello spazio ma anche nel tempo. Sta emergendo una penetrazione quarantennale, trentennale, che ha infiltrato una regione che tutti noi credevamo munita di anticorpi sufficienti ad evitare questo rischio.

Resta da domandarsi, e questo è inevitabile, cosa sia successo in questi 30 anni.

Perché questa mafia sia stata così silente e perché sia stata in sostanza così invisibile.

Un processo analogo è in corso a Perugia altra regione l'Umbria che si poteva ritenere una sorta di isola economica e sociale felice anche lì infiltrazioni 'ndranghetiste pesantissime. Un processo che sta per iniziare, abbiamo in calendario per il prossimo novembre ma certo le imputazioni danno conto di un territorio completamente devastato, completamente permeato.

Ne parlava la relazione annuale della Direzione nazionale antimafia

depositata lo scorso febbraio, ma ne parlava dando conto di una situazione che probabilmente le attività dibattimentali stanno dimostrando essere ancora più grave rispetto a quella pure gravissima determinata. Si legge “si è realizzato da parte della ndrangheta un vero e proprio inquinamento della società civile ma anche del mondo economico ma anche del mondo politico fino a condizionarne le elezioni”.

Un territorio sano è stato completamente assediato, completamente contaminato da una criminalità organizzata che si sta infiltrando in maniera stabile nel territorio in maniera silente.

Questo problema della mafia silente credo che sia il vero tema del processo di mafia oggi, processo di mafia per come siamo stati abituati a considerarlo, aveva ben presente la mafia eclatante, quella che si fa sentire. Ci dobbiamo attrezzare e ci tornerò veramente tra un momento per quanto riguarda la mafia silente.

Il processo di mafia oggi a differenza del processo di mafia di 30 anni fa, del maxiprocesso, lavora sostanzialmente con due norme, una che era in vigore anche all'epoca che il 416 bis e l'altra che è l'aggravante dell'articolo 7 della legge del 1991 che all'epoca non c'era. Questa dell'articolo 7 secondo me è una delle tematiche più delicate in materia ed in attesa che il legislatore ci fornisca degli strumenti, vedremo quali e vedremo come, probabilmente l'articolo 7 può essere considerata una sorta di nuova frontiera, una specie di strumentario fondamentale del giurista, dell'avvocato, del magistrato che deve fronteggiarsi con le nuove mafie.

Il problema dell'articolo 7 è che in sede giurisprudenziale le indicazioni sono state tanto difformi e tanto contrastanti al punto da determinare un qualche disorientamento.

La presidente Bindi faceva riferimento a questa molto commentata sentenza della mafia di Ostia, ci tornerò tra un momento, ma quello è un caso in cui certamente il giurista prova un momento di disorientamento rispetto al modo in cui è stato inteso l'articolo 7.

Il processo di mafia oggi registra una scarsa presenza di collaboratori di giustizia e ancor meno di testimoni di giustizia che invece sono stati, lo abbiamo sentito la racconto dei protagonisti, degli interpreti importanti del maxiprocesso, hanno dato un contributo innegabile.

Il problema dei testimoni di giustizia è un problema grave, di

coscienza civile e giuridica di un paese, una sezione apposita di questo convegno è dedicata a questo tema che io ascolterò con grande interesse.

Devo dire che la legge del 2001 che ha riconosciuto il loro status e ha previsto un sistema di protezione sociale economica personale, ha realizzato un fallimento quasi totale. I testimoni di giustizia, che oggi sono una ottantina, lamentano tutti una condizione di abbandono, al limite dell'indigenza, della marginalizzazione, dello svuotamento esistenziale.

C'è una proposta di legge che è in Parlamento dal dicembre 2015, che ha fatto tutto il suo percorso in commissione giustizia che si avvia alla propria dirittura di arrivo. Il mio auspicio è che si tratti di una norma che nel disperato tentativo di tenere presenti le esigenze di bilancio, di fare quadrare i conti, di regolare i cordoni di una borsa che non è mai sufficientemente piena, dia però riconoscimento alla dignità del testimone di giustizia.

Dal racconto dai protagonisti che hanno preceduto questo mio intervento abbiamo ricordato tutti quanto siano stati importanti i collaboratori di giustizia nel maxiprocesso.

Si può avere la più varia opinione su questa categoria di protagonisti processuali, sulla ragione vera delle scelte che hanno fatto, sull'opportunità eventuale della loro condotta, sul fatto che abbiano fatto o non abbiano fatto una rivisitazione etica del loro comportamento che comunque nessuno richiede, ma quello che è certo è che il contributo di conoscenze che essi hanno fornito è stato un contributo assolutamente significativo.

Prima che Tommaso Buscetta utilizzasse l'espressione Cosa Nostra nessuno sapeva nemmeno che esisteva questa parola, non che cosa significasse ma nemmeno il senso lessicale della parola.

I collaboratori di giustizia sono i grandi assenti del processo di mafia di oggi, quelli che ci sono numericamente pochi e di rilievo processuale decisamente modesto.

La sentenza Aemilia di cui parlavo prima, cita alcuni collaboratori di giustizia, li definisce di scarso peso e li tratta da scarso peso tanto che nella motivazione, le dichiarazioni di questi collaboratori di giustizia non compaiono.

In alcuni grandi processi noti che sono in corso di svolgimento

innanzi al Tribunale di Roma e che hanno superato il primo grado e sono arrivati in appello, un troncone addirittura è in Cassazione, i collaboratori di giustizia sono praticamente assenti.

Nel processo che ormai tutti chiamiamo Mafia di Ostia, in uno stralcio che è già coperto da giudicato, è comparso un solo collaboratore di giustizia che le stesse sentenze definiscono narcisista e megalomane, il che oggettivamente non costituisce un particolare apprezzamento delle sue dichiarazioni.

In un altro processo pure in corso di svolgimento a Roma che si è concluso con delle condanne in abbreviato e che sta proseguendo per il dibattimento ordinario e che ha ad oggetto la ndrangheta e il controllo del narcotraffico a Roma e nel Lazio in collegamento con il Sudamerica e con le basi spagnole, c'è un solo collaboratore di giustizia, anche questo di peso processuale estremamente modesto. Nella sentenza del giudizio abbreviato praticamente non ha avuto un rilievo nella motivazione, vedremo se ne avrà nella fase dibattimentale.

Pochissimi collaboratori di giustizia, nessun testimone di giustizia, ma neppure nessun testimone, pochissimi testimoni tradizionali.

In un troncone di questo processo mafia di Ostia, ad esempio, è stata sentita a dibattimento una commerciante, la quale era stata gambizzata nei pressi del suo esercizio commerciale, e questa gambizzazione si riteneva ragionevolmente fare parte di una operazione di controllo del territorio da parte delle organizzazioni che gestivano in racket.

Lei si partiva da un dato oggettivo: una donna era stata gambizzata nei pressi del suo negozio, quindi era del tutto logico chiedere prima di tutto a lei quali fossero le ragioni di questo evento che l'aveva colpita.

La signora è venuta, si è seduta sulla sedia del testimone e quando le è stato chiesto conto e ragione di quello che le era capitato, non potendo negare di essere stata gambizzata, ha detto che si era trattato di un problema di liti condominiali: ci voleva probabilmente convincere che era stata gambizzata non per perché non aveva pagato il pizzo, ma forse chissà perché non aveva pagato il condominio.

La mafia del maxiprocesso era la mafia tradizionale, la mafia eclatante, quella alla quale siamo abituati ad associare il concetto di mafiosità.

Non c'era ancora il dossier mafia appalti che nel 1991 avrebbe disvelato la gestione minuziosa degli appalti pubblici in Sicilia e non solo, dalla metà degli anni 80 fino alla fine degli anni 90 ed avrebbe aperto un primo significativo spiraglio su un vero fiume di denaro che aveva transitato in Sicilia nel condizionamento totale degli appalti pubblici, praticamente nessuno escluso in quegli anni.

Non si sapeva ancora dell'esistenza di una tassa chiamata tassa Riina pari allo 0,80 del valore dell'appalto che gli imprenditori dovevano versare in aggiunta al prezzo del pizzo direttamente con riferimento a questo capomafia.

Non si sapeva ancora del cosiddetto sistema del tavolino ideato e costruito per realizzare una spartizione pacifica degli appalti pubblici a rotazione, così da non scontentare nessuno in maniera tale da garantire una pax mafiosa e una tranquillità apparente del territorio che consentisse naturalmente agli affari di prosperare.

Era una mafia tradizionale quella del maxiprocesso, oggi anche i "pizzini" che una volta ritrovati consentivano di ricostruire il canale di comunicazione fra il boss latitante o detenuto e i suoi sodali all'esterno sono archeomafia.

Sempre in questo processo della ndrangheta cui mi riferivo e del controllo del narcotraffico di grande dimensione a Roma, gli imputati comunicano tra loro con Black Berry di ultima generazione che sostituiscono continuamente dopo poche settimane, sono dotati anzi si dotano di una tecnologia di schermatura dei messaggi scritti particolarmente efficace, usano nickname. Ovviamente alla loro scelta tecnologica si è contrapposta la capacità tecnologica degli investigatori e i messaggi sono stati alla fine letti ma ovviamente questa è la nuova frontiera del processo di mafia.

Ho trovato nel leggere questo ultimo rapporto della Direzione Nazionale Antimafia del febbraio 2016, un elemento di originalità, di particolare interesse: la dove si parla delle nuove mafie non si parla soltanto della mafia cinese, della mafia albanese, della mafia russa, della mafia che gestisce il mercato vergognoso della tratta degli esseri umani ma quando si parla di nuove mafie si parla delle mafie tradizionali esportate in altri territori, trasmigrate in altri territori in particolare in questo momento della ndrangheta che ha dimostrato una capacità pervasiva non intuita per tempo, non compresa per

tempo. 30 anni sono passati prima che si potesse fare questo bilancio.

In questa relazione c'è anche un altro dato che trovo significativo e che caratterizza il nuovo processo di mafia: si dice espressamente che il tasso di violenza di sangue versato è fortemente diminuito.

Un dato per tutti: gli omicidi dall'inizio degli anni 90 ad oggi sono diminuiti quattro volte, l'ultimo grande omicidio di ndrangheta risale al 2008 in Calabria e la situazione per quanto riguarda Cosa Nostra in Sicilia, è analoga; così conclude la relazione.

In sintesi le mafie oggi sparano meno ma sono sempre più vitali e fanno sempre più affari, il processo di mafia oggi quindi si deve occupare di una mafia che spara meno ma che è sempre più vitale e fa sempre più affari.

Se diversa è la definizione di mafia è altrettanto diversa la definizione di processo di mafia.

Intanto sono cambiati i protagonisti del processo di mafia; si è detto pochissimi collaboratore di giustizia, quasi zero testimoni di giustizia, scarsi i testimone.

Sono comparsi invece sulla scena altri protagonisti che hanno dato un rilievo, una spinta propulsiva di grande importanza, prime fra queste, le abbiamo sentite già ricordare, le associazioni antimafia che si costituiscono parti civili nel processo e che hanno la funzione di portare la società civile dentro il processo. Non è un dato marginale.

Quello che ha fatto Addio Pizzo a Palermo in Sicilia e in realtà in tutto il Paese è una vera e propria campagna di liberazione, "un popolo che paga e tace è un popolo schiavo". L'invito alla denuncia dell'estorsione c'era pure prima, non è arrivato per la prima volta con Addiopizzo ma oggi chi denuncia sa che non rimane solo, ne ha un segno tangibile e si regola di conseguenza.

Lo scorso settembre La Stampa ha dato notizia di numerosi arresti in Corleone, terra del maxiprocesso. Gli imprenditori di Corleone, che per anni hanno pagato il pizzo, hanno denunciato le estorsioni, si sono rifiutati di pagare ancora e si sono rifiutati di alimentare con i proventi del loro lavoro e della loro attività il circuito criminale mafioso del territorio.

Sono un po' le stesse parole usate da Libero Grassi poco prima di essere assassinato, ma la differenza è enorme.

Nella stessa giornata, forse il giorno dopo la Procura di Palermo



ha chiesto il rinvio a giudizio di estortori ed estorti considerando gli imprenditori che hanno pagato il pizzo e non lo hanno denunciato non più vittime ma in qualche misura concorrenti.

Il tema è molto delicato e molto ampio, apre una frontiera intanto tecnica ma non solo, veramente delicata, è una scelta di politica processuale dirimente, segna, rischia di disegnare in maniera diversa il contenuto nel processo di mafia da oggi in poi.

Le diffidenze e gli ostacoli e le resistenze poste all'ingresso delle associazioni antimafia nel processo penale sono state numerose, siamo partiti alcuni anni fa da questo schermo insufficiente, da questa strettoia inadeguata dell'articolo 91 e dell'articolo 93 del codice di rito: è evidente che la persona offesa che non si sente di costituirsi parte civile in un processo di mafia difficilmente conferirà ad una associazione antimafia il mandato a farlo per conto proprio. Si è arrivati a questo, e va dato merito assoluto a giudici coraggiosi. Mi viene in mente la vicenda ThyssenKrupp ma non solo, che ha spiegato come le associazioni siano portatrici di diritti propri perché esprimono la società civile all'interno del processo.

Solo pochi giorni fa, però, un collegio del Tribunale Penale di Roma ha escluso una parte civile applicando l'articolo 93, che quindi è una linea di frontiera che va sempre tenuta presente.

Il maxiprocesso non ha dovuto occuparsi dell'applicazione dell'aggravante dell'articolo 7 della legge del 1991 perché non era ancora entrata in vigore: se io dovessi individuare oggi il profilo di problematicità maggiore che vedo nel processo di mafia mi sentirei di individuarlo proprio nell'articolo 7.

All'esito di 25 anni di applicazione, la censura principale che viene rivolta all'art. 7 è di essere una specie di norma in bianco, proprio in ordine a un punto di estrema delicatezza qual è quello dell'utilizzo del metodo mafioso. Chi censura l'art. 7 lo fa mettendo in evidenza come un'aggravante, una fattispecie penale così indefinita, rischi di tradursi nell'indebolimento dei diritti della difesa che si trova di fronte ad una norma da riempire di volta in volta con un precetto non predeterminato. Ancora di recente, la Cassazione è intervenuta con la sentenza n.9142, che probabilmente avrebbe voluto dare una indicazione più chiara e ha parlato del rischio di una diluizione dell'aggravante nella semplice contestualità ambientale, certo con una

terminologia che più che risolvere il problema a mio parere lo integra.

Il rischio denunciato da chi lamenta che l'articolo 7 è una norma in bianco non è un rischio inesistente, e tuttavia la pretesa di dotare l'articolo 7 di una struttura rigida è impraticabile perché vanifica la stessa funzione dell'articolo 7, che finirebbe per essere una specie di duplicato imperfetto dell'art. 416 bis e soprattutto non riuscirebbe a realizzare il suo scopo, cioè colpire fiancheggiatori, coloro che mafiosi lo sono sostanzialmente, cioè si comportano come tali.

L'art. 7 deve essere uno strumento necessariamente duttile, capace di cogliere quelle manifestazioni multiformi nel tempo e nello spazio con le quali il metodo mafioso si esprime e deve avere una capacità di cogliere le espressioni della mafia eclatante alle quali probabilmente siamo più abituati, ma ancor meglio quelle della mafia silente che si presenta ogni giorno di più come la nuova frontiera nel processo di mafia.

L'indicazione che a mio parere al momento risulta la più convincente in tema di art. 7 è ancora affidata ad una sentenza della Cassazione che è stata oggetto di larghissimi commenti, in cui si dice che al di là del dato formale quello che conta è il dato sostanziale, perché la funzione dell'articolo 7 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi, ma è essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa - stante la loro maggiore pericolosità - l'atteggiamento di coloro che siano o no partecipi di reati associativi si comportano da mafiosi.

La frontiera del nuovo processo di mafia a mio parere è individuare e colpire coloro che al di là del dato formale si comportano da mafiosi. Il tema è ritornato di attualità, tristemente di attualità, qualche settimana fa.

La Corte di Appello Penale di Roma, ne parlava la presidente Bindi, in un troncone del processo mafia di Ostia, ha fatto cadere l'aggravante dell'art. 7 e proponendo una lettura riduttiva dell'art. 7, dando prevalenza al dato formale piuttosto che a quello sostanziale e procedendo ad una lettura parcellizzata di singoli dati, di singoli comportamenti, di singoli eventi e qualificandoli come insufficienti a ricostruire la cornice della mafiosità.

Gli imputati che in primo grado erano stati condannati con l'aggravante dell'art. 7, in appello sono stati condannati senza l'aggravante dell'articolo 7, quindi con ogni conseguenza anche sul

piano delle misure sanzionatorie. I fatti storici indicati nelle imputazioni erano stati pienamente provati, non erano più oggetto di rivisitazione: ciò che la Corte di Appello ha escluso è stato il quadro unitario, e cioè la riconducibilità al metodo mafioso delle singole condotte delittuose e non ha avuto la capacità, a mio parere, In questo, incorrendo in un deficit grave ed aprendo una breccia pericolosa, di individuare gli indici rivelatori della mafia silente; andando alla ricerca degli indici rivelatori della mafia eclatante, non li ha trovati e conseguentemente ha escluso che ci fosse il metodo mafioso.

La mafia eclatante purtroppo ,e lo abbiamo visto, è stata e continua ad essere superata dalla mafia silente, da quella che non spara, che non gambizza, che non ha più bisogno nemmeno del banale pestaggio, perché è silente ma è immanente e pervasiva: se per intercettare la mafia silente noi continuiamo ad andare alla ricerca degli indici rivelatori della mafia e eclatante, è evidente che si creerà una sfasatura, non la vedremo non la percepiremo.

La mafia silente richiede capacità di valutazioni nuove ed il nuovo processo alla mafia deve attrezzarsi in questa direzione per una capacità nuova di vedere e di sentire.

La funzione dell'art. 7 è colpire coloro che si comportano da mafiosi, prima di tutto i fiancheggiatori, i prestanome, gli intestatari fittizi di conti correnti, di patrimoni, coloro che consentono alle consorterie criminali di mantenere intatta la propria potenza economica.

Se oggi dovessi individuare un nuovo processo di mafia che ha bisogno di una rilettura, se non di una riscrittura, mi verrebbe immediatamente in mente di parlare di misure di prevenzione. Non ne faccio niente più che un cenno, c'è un'apposita sezione che seguirò con interesse, ma vorrei dire che il processo di prevenzione ha una funzione essenziale, perché recide il cordone economico di alimentazione, e in alcuni casi ha avuto anche la capacità di restituire al territorio beni e utilità che le criminalità mafiose avevano espropriato.

La problematicità del processo di misure di prevenzione è indubbia e non soltanto per alcuni fatti di cronaca recente che rappresentano una manifestazione patologica e come tale indicativa di altro se non della sua stessa patologia, ma perché la struttura del processo ed il suo regime probatorio richiedono forse una riflessione più accurata.

Concludo il mio intervento ponendo una domanda. Ha senso oggi parlare di maxiprocessi.

Lo scorso luglio l'Associazione Caponnetto ha organizzato un convegno nel basso Lazio intitolato "la riviera dei boss", proprio a sottolineare come quel territorio sia completamente nelle mani della consorceria criminale facente capo alla ndrangheta. Era presente un magistrato della DDA di Napoli, il quale al termine della sua relazione ha detto: guardate, vorrei mettervi in guardia rispetto al rischio che i processi maxi presentano, per la maxi dimensione delle indagini, perché ci sono migliaia di pagine da studiare, ore e ore di trascrizioni da fare, liste testi di 1500 persone. Guardate, ci ha suggerito, che la parcellizzazione alla fine può essere persino un vantaggio se consente di apportare al processo risultati più utili e non disperdere in mille rivoli, che inevitabilmente la maxi dimensione produce, alcuni risultati importanti.

Certo, ascoltare mille testimoni in centinaia di udienza di 8-9 ore ciascuno, per 4 giorni la settimana come sta accadendo in un maxiprocesso a Roma, rischia di far perdere il senso della ricostruzione dibattimentale, rischia, bisogna anche dirlo, di tenere in una condizione di libertà limitata o addirittura esclusa gli imputati per un periodo molto lungo, ma è altrettanto vero che è una visione di insieme di fenomeni complessi è indispensabile.

Concludo dicendo che il processo di mafia oggi deve accettare la sfida della mafia silente, deve diventare capace di intercettarla, perché la mafia silente rischia di diventare mafia invisibile, tornando ad una fase precedente al maxiprocesso di 30 anni fa e cioè alla fase in cui la mafia si processava e si condannava meno.